

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA  
Provincia di Macerata

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N.1441)

IL SINDACO RENDE NOTO

che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si deve provvedere all'aggiornamento degli ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I N V I T A

perciò tutti i cittadini, uomini e donne, che non essendo iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, non più tardi del mese di LUGLIO del corrente anno, di essere iscritti nei rispettivi ELENCHI dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

RAMMENTA che la COMMISSIONE COMUNALE, nominata a norma dell'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, deve provvedere, dopo la scadenza, alla iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.

Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modulo allegato.

Dalla residenza municipale, li 1 APRILE 2017

IL SINDACO  
Mauro FALCUCCI



LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

Art. 9 – I giudici popolari per le CORTI di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- B) buona condotta morale
- C) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- D) titolo finale di studi scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I giudici popolari delle CORTI di assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 – 1° comma – L'Ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare : A) i magistrati, e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario – B) gli appartenenti alle forze armate dello STATO ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo STATO, in attività di servizio – C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Al Sig. SINDACO del Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

**C H I E D E**

di essere iscritto/a all'albo dei Giudici Popolari per le Corti:(1)  
di Assise  
di Assise di Appello.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dichiara:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA;
- 3) di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso;
- 4) di avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- 5) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per iscrizione conseguito presso la Scuola \_\_\_\_\_,  
in data \_\_\_\_\_(2);
- 6) di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della Legge n° 287/1951 (3).

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della Legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di che trattasi.

**F I R M A**

CASTELSANTANGELO SUL NERA, \_\_\_\_\_

(1) Barrare la voce che interessa o entrambe. (2) Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise è la licenza di Scuola Media Inferiore. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise D'Appello è il diploma di Scuola Media Superiore. (3) Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati o, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di ogni ordine e congregazioni.